

Permesso di soggiorno per residenza elettiva e ricongiungimento per motivi familiari

Tribunale di Mantova, 19 giugno 2015. Il giudice Bernardi.

Stranieri – Permesso di soggiorno per residenza elettiva – Possibilità di ottenere il ricongiungimento per motivi familiari – Ammissibilità - Condizioni

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva regolato dall'art. 11 co. 1 c-quater del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394, benché non espressamente menzionato nell'art. 28 del d. lgs. 286/1998, non impedisce di ottenere il ricongiungimento dei propri familiari atteso che la disciplina di cui agli artt. 28 e 29 del d. lgs. 286/1998 tende a favorire l'unità della famiglia e che non sussiste giustificata ragione per ritenere preclusa tale possibilità rispetto agli stranieri che si trovano nelle analoghe situazioni previste espressamente dall'art. 28 del d. lgs. cit., salvo restando in capo all'interessato l'onere di provare la sussistenza dei requisiti (fra cui quello concernente il reddito) stabiliti dall'art. 29 del d. lgs. 286/1998.

(Massima a cura di Mauro Bernardi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Mantova
Sezione Prima

Il Giudice,
sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 16-6-2015 così provvede:

- letto il ricorso n. 1361/15 R.G. proposto, ex art. 702 bis c.p.c., da M. H. H. (nato a I. C. ...-Egitto- il ...);
- rilevato che l'istante ha chiesto l'annullamento del provvedimento di rigetto del nulla osta al ricongiungimento familiare emesso dalla Prefettura di Mantova il 5-2-2015 con conseguente ordine a tale organo di provvedere alla correzione del precedente nulla osta emesso il 6-12-2013 n. P-MN/F/N/2013/100770 disponendo che ove era indicata come destinataria I. A. (cognome) E. M. (nome) nata a K. -Egitto- il ... debba intendersi E. M. (cognome) I. A. (nome) nata a K. -Egitto- il ..., correzione da inviare successivamente alla Ambasciata d'Italia a Il Cairo per il perfezionamento dell'iter;
- osservato che l'istante ha sostenuto 1) che la domanda di ricongiungimento per motivi familiari (riguardante la coniuge E. M. I. A. e i figli M. H. H. H. H., nato a K. in Egitto il ... e M. H. H. H. H. nato a K. in Egitto il ...) era stata rigettata dalla Prefettura (dopo che, avviata la pratica, l'Ambasciata d'Italia a Il Cairo aveva segnalato alla Prefettura un errore nelle generalità della moglie del richiedente essendo state invertite le indicazioni del cognome e del nome di essa) in quanto il motivo del permesso non consentirebbe il ricongiungimento ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. 286/1998; 2) che l'impugnato decreto sarebbe affetto da

illegittimità in quanto il permesso di soggiorno concesso (per residenza elettiva ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. 394/1999) benché non espressamente compreso nella elencazione contenuta nell'art. 28 del d.lgs. 286/1998, dovrebbe per contro ritenersi contemplato in virtù di una interpretazione estensiva degli artt. 28 e 29 del predetto decreto legislativo essendo la ratio sottesa alla norma quella di consentire l'ingresso in Italia di un familiare ove il titolare del permesso di soggiorno sia in grado di mantenerlo, laddove il richiedente -in quanto titolare di indennità derivante da infortunio sul lavoro riconosciutagli in misura pari a circa € 1.630,00 mensili- sarebbe in grado di fornire i mezzi di sussistenza ai propri familiari; 3) che, peraltro, nel corso del procedimento, non perfezionatosi per le riscontrate difformità nelle indicazioni concernenti le generalità della moglie del ricorrente, la Prefettura di Mantova in data 6-12-2013 aveva già espresso parere favorevole al rilascio del nulla osta sicché il successivo diniego doveva considerarsi ingiustificato;

- rilevato che l'Avvocatura Distrettuale di Stato, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso revocando in dubbio la giurisdizione del giudice adito e confermando la legittimità del diniego per la ragione espressa dalla Prefettura di Mantova;

- ritenuto che sussista la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia concernente la materia del diritto alla unità familiare contemplata, con formula ampia, dall'art. 30 u.c. del d. lgs. 286/1998 (cfr. Cass. S.U. 20-7-2011 n. 15868; Cass. S.U. 12-1-2005 n. 383; Cass. 20-8-2003 n. 12223);

- ritenuto che meriti condivisione l'assunto secondo cui, benché non espressamente menzionato nell'art. 28 del d. lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno per residenza elettiva non precluda di per sé la possibilità di ottenere il ricongiungimento dei propri familiari atteso che la disciplina di cui agli artt. 28 e 29 del d. lgs. 286/1998 anche alla luce dei principi di cui agli artt. 29 e segg. della Costituzione, tende senz'altro a favorire l'unità della famiglia e non sussistendo giustificata ragione per ritenere preclusa tale possibilità rispetto agli stranieri che si trovano nelle analoghe situazioni previste espressamente dall'art. 28 del d. lgs. cit., rilevandosi inoltre che la disposizione di cui all'art. 11 co. 1 c-quater del d.p.r. 31-8-1999 n. 394 (che contempla tale tipologia di permesso) è stata introdotta dal d.p.r. 18-10-2004 n. 334 e, quindi, in un momento successivo, sicché appare ragionevole ipotizzare un difetto di coordinamento fra le due fonti normative;

- considerato tuttavia che il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare risulta subordinato dalla legge alla sussistenza di determinati requisiti fra cui quello previsto dall'art. 29 co. 3 lett. b del d. lgs. 286/1998 che, nel caso di specie, non risulta sussistente posto che il reddito annuale del ricorrente risulta essere pari a € 19.500,24 (1.625,02x12; v. doc. 13 ric.) laddove la norma in questione richiede, in capo allo straniero, un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale per il ricongiungimento di due figli di età inferiore agli anni quattordici (come nel caso di specie) e, quindi, € 13.427,96 (atteso che l'assegno sociale è ora fissato in € 6.713,98 annui; v. art. 38 della legge 28-12-2001 n. 448) cui deve aggiungersi una ulteriore somma di € 3.356,99 (la metà dell'assegno sociale) per la moglie ed infine € 6.713,98 pari all'importo annuo dell'assegno sociale (minimo necessario per il

mantenimento del ricorrente), ottenendosi così il totale di € 23.496,93 (13.427,96+3.356,99+6.713,98), importo superiore al reddito annuale di cui attualmente può godere l'istante;

- ritenuto pertanto che il diniego del rilascio del nulla osta emesso dalla Prefettura di Mantova, motivato sulla base del mero dato formale fondato sulla lettera dell'art. 28 del d. lgs. 286/1998, vada annullato e che, tuttavia, non può esserne ordinato il rilascio atteso che, alla stregua della attuali condizioni reddituali, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti (in particolare di reddito) stabiliti dall'art. 29 del d. lgs. 286/1998;

- considerato infine che ogni altra questione prospettata risulta assorbita;

- ritenuto che in considerazione delle ragioni della decisione e della novità della questione le spese debbano essere integralmente compensate;

P.T.M.

- annulla il provvedimento di rigetto del nulla osta al ricongiungimento familiare emesso dalla Prefettura di Mantova il 5-2-2015;

- rigetta ogni altra domanda del ricorrente;

- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Mantova, 19 giugno 2015.